

Memento Pratico

CRISI D'IMPRESA E FALLIMENTO

Tutto il CCI
con
decreti attuativi,
giurisprudenza,
prassi e dottrina

2 0 2 3

Procedure di risanamento
Fallimento
Codice della crisi d'impresa

ESTRATTO

 **MEMENTO**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INCLUSA
VERSIONE DIGITALE



Memento Pratico

CRISI D'IMPRESA E FALLIMENTO

2 0 2 3

Procedure di risanamento
Fallimento
Codice della crisi d'impresa

Aggiornato al 19 dicembre 2022

L'opera è stata ideata e realizzata dalla

Redazione Legale Memento

Giuffrè Francis Lefebvre

A questa edizione hanno collaborato i seguenti professionisti dello studio

Lexalia

Veronica Vitale
Dottoressa commercialista

Gianluca Ronzio
Dottore commercialista

Direttore responsabile
Raffaella Martini

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 31 del 20 gennaio 2012
© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Milano 2023

I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Presentazione

La nuova edizione del Memento Crisi d'impresa e fallimento esamina e approfondisce, sia la disciplina contenuta nel **codice della crisi e dell'insolvenza** (CCI) che si applica dal 15 luglio 2022, sia la disciplina previgente contenuta nella **legge fallimentare**, che continua ad applicarsi ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali e di risanamento della crisi aperte fino al 14 luglio 2022 o pendenti al 15 luglio 2022.

Il volume si compone di quattro parti.

La **prima parte** racchiude la disciplina vigente contenuta nel CCI, integrata con le novità normative dei due **decreti correttivi** (D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 83/2022, attuativo quest'ultimo della direttiva europea c.d. insolvency Dir. UE 2019/1023), oltre che dalle indicazioni pratiche contenute nel **decreto dirigenziale ministeriale** del 2021. Le norme del CCI sono integrate dalle moltissime decisioni **giurisprudenziali di merito** intervenute dal luglio 2022 e dalle interpretazioni della **dottrina** più autorevole oltre che, ad esempio, dalle **procedure** per ottenere il rilascio delle certificazioni sui debiti INPS, INAIL e tributari necessarie per accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

La **seconda** parte del Memento resta dedicata alle norme contenute nella **legge fallimentare**: si tratta delle procedure di **risanamento** (quelle previste in caso di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione compresi quelli a efficacia estesa, piano di risanamento e il concordato preventivo), **fallimento** e **LCA**, compresi gli aspetti fiscali, contabili e penale. La legge fallimentare è arricchita con la numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità.

La **terza** parte riguarda l'**amministrazione straordinaria**, integrata con le modifiche apportate dal CCI sulla competenza in materia di accertamento dello stato di insolvenza e sulla nomina e disciplina relativa al commissario giudiziale.

La **quarta** e ultima parte tratta infine gli **aspetti internazionali**, aggiornata con l'elenco delle procedure a cui si applica dopo l'entrata in vigore del CCI.

Il libro è chiuso da **tre indici**, due indici per articolo, uno relativo al codice della crisi d'impresa, l'altro relativo alla legge fallimentare, e un indice analitico, con più di 4.000 parole chiave.

Piano dell'opera

Parte I: CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Entrata in vigore e ultime novità		50
Titolo I	Regole generali	100
Titolo II	Composizione negoziata, concordato semplificato, piattaforma telematica e segnalazioni per l'emersione della crisi	400
Titolo III	Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	1400
Titolo IV	Strumenti di regolazione della crisi	2400
Sezione 1	Piani attestati di risanamento	2420
Sezione 2	Accordi di ristrutturazione dei debiti	2530
Sezione 3	Convenzione di moratoria	2810
Sezione 4	Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	2905
Sezione 4	Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	2950
Sezione 5	Concordato preventivo	4400
Titolo V	Liquidazione giudiziale	5900
Titolo VI	Gruppo di imprese	8400
Titolo VII	Disciplina penale	8601
Titolo VIII	Liquidazione coatta amministrativa	8901
Titolo IX	Altre novità del CCI	9210
	Parte II: PROCEDURE DI RISANAMENTO E FALLIMENTO	10005
Titolo I	Regole generali	10008
Capitolo 1	Soggetti interessati	10010
Capitolo 2	Presupposti oggettivi	10180
Titolo II	Strumenti di risanamento della crisi	10255
Capitolo 1	Finanziamento dell'impresa	10256
Capitolo 2	Procedure in caso di crisi da sovraindebitamento	10340
Capitolo 3	Piano attestato di risanamento	10537
Capitolo 4	Accordo di ristrutturazione dei debiti	10610
Capitolo 5	Concordato preventivo	10860
Capitolo 6	Transazione fiscale e previdenziale	11500

Titolo III	Nuovi strumenti di risanamento (DL 118/2021 conv. in L. 147/2021)	16000
Sezione 1	Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa	16010
Sezione 2	Convenzione di moratoria	16200
Titolo IV	Fallimento	21600
Capitolo 1	Chi può fallire	21610
Capitolo 2	Dichiarazione di fallimento	21670
Capitolo 3	Organi del fallimento	21870
Capitolo 4	Effetti della sentenza di fallimento	22300
Capitolo 5	Adempimenti iniziali del fallimento	22741
Capitolo 6	Programma di liquidazione	22830
Capitolo 7	Decisioni relative all'impresa e all'azienda	22925
Capitolo 8	Contratti in corso di esecuzione	23050
Capitolo 9	Creditori	23600
Capitolo 10	Revocatoria fallimentare	24153
Capitolo 11	Revocatoria ordinaria	24920
Capitolo 12	Accertamento e formazione del passivo	25050
Capitolo 13	Liquidazione e ripartizione dell'attivo	25740
Capitolo 14	Conclusione della procedura	26345
Titolo V	Liquidazione coatta amministrativa	27000
Titolo VI	Regole comuni alle procedure concorsuali	27800
Capitolo 1	Questioni penali	27800
Capitolo 2	Adempimenti fiscali	28250
Capitolo 3	Adempimenti contabili	28420
	Parte III: AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE	28600
	Parte IV: ASPETTI INTERNAZIONALI	29200
INDICI		
	Indice per articolo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	pag. 1393
	Indice per articolo legge fallimentare	pag. 1403
	Indice analitico	pag. 1413

SEZIONE 1

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

SOMMARIO

A. Imprese interessate alla procedura	426	N. Chiusura della procedura.....	855
B. Esperto indipendente.....	437	O. Regole particolari per il gruppo d'impresa.....	883
C. Piattaforma telematica	515	P. Regole particolari per le imprese sotto-soglia	930
D. Accesso alla procedura	530	Q. Disciplina penale.....	965
E. Piano di risanamento	548	R. Misure premiali	970
F. Apertura della procedura.....	557	S. Decreto dirigenziale: esempi di proposta.....	1000
G. Trattative.....	600	T. Decreto dirigenziale: check-list per redigere il piano di risanamento	1010
H. Misure protettive e cautelari.....	715		
I. Formulazione delle proposte.....	780		
L. Conclusione delle trattative	795		
M. Conclusione dell'incarico dell'esperto e relazione finale	820		

La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi è una **nuova procedura negoziale e stragiudiziale** il cui scopo è consentire all'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di **risanare** l'impresa attraverso l'aiuto di un **esperto** indipendente.

A questo esperto, che è figura nuova nell'ambito delle procedure di risanamento, è attribuito il compito di mediatore e facilitatore: deve agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e altri eventuali soggetti interessati al fine di superare lo squilibrio e risanare l'azienda, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di suoi rami.

Si tratta quindi di uno **strumento** per consentire a un'impresa, che versi in uno stato di pre-crisi o di crisi, di svolgere senza intralci le trattative con i suoi creditori per giungere a una soluzione negoziata che le consenta di risanarsi (Lamanna).

DISCIPLINA La procedura di composizione negoziata è **confluita nel CCI** a seguito delle modifiche introdotte dal secondo decreto di correttivo del CCI (nuovi artt. 12-25 quinquies CCI, introdotti dall'art. 6 D.Lgs. 83/2022).

Originariamente tale disciplina era contenuta nel DL 118/2021 (più precisamente negli artt. 2-17 DL 118/2021 e nell'art. 23 c. 2 DL 118/2021) ed era stata modificata in sede di conversione in legge (per effetto della L. 147/2021). Gli articoli indicati sono stati abrogati ed ora incorporati nel CCI; in alcuni punti sono state apportate delle modifiche o delle integrazioni.

Anche alcune norme relative alla piattaforma telematica e agli obblighi di segnalazione da parte del collegio sindacale e dei creditori pubblici qualificati (artt. 30 ter - 30 sexies DL 152/2021 conv. in L. 233/2021) sono confluiti nel CCI (nei nuovi artt. 14, 15, 25 undecies e 25 novies CCI).

Per una **tabella** delle corrispondenze tra le nuove norme del CCI e quelle dei decreti legge sopra indicati: v. n. 405.

Le nuove norme **entrano in vigore** il 15 luglio 2022, come le altre norme del CCI. La disciplina originariamente contenuta nel DL 118/2021 era invece già entrata in vigore il 15 novembre 2021, con l'eccezione dell'elenco degli esperti indipendenti (v. n. 440 e s.), in vigore dal 25 agosto 2021.

Secondo un primo orientamento di merito, tuttavia, le nuove norme inserite nel CCI si applicano anche alle **istanze** di composizione negoziata **presentate prima del 15 luglio 2022** (data in cui entra in vigore il CCI) nonché al procedimento di conferma delle misure protettive richiesto unitamente all'istanza, **per due motivi** (Trib. Modena 8 agosto 2022):

- perché **manca una disciplina transitoria** dettata con riferimento al DL 118/2021;
- può ravvisarsi una **sostanziale continuità normativa** tra le norme del DL 118/2021 e le norme introdotte nel CCI.

■ **N.B.** La trattazione che segue **contiene i nuovi articoli** del CCI introdotti dal D.Lgs. 83/2022, ciascuno dei quali è indicato come «nuovo art.».

415

La disciplina in esame è stata completata da un **decreto dirigenziale** emesso dal **ministero della giustizia** in tema di composizione negoziata (D.Dirig. 28 settembre 2021), contenente delle specifiche tecniche per applicare la normativa di nuova introduzione.

Il 4 novembre 2021 la fondazione dei commercialisti ha infine pubblicato un **documento di ricerca** in cui ha esaminato l'istituto della composizione negoziata e il ruolo del collegio sindacale (FNC doc. di ricerca 4 novembre 2021<).

Il 29 dicembre 2021, il ministero della giustizia ha dato altri chiarimenti circa gli incarichi e le prestazioni professionali che consentono ai professionisti di iscriversi all'albo degli esperti indipendenti (Min. Giust. circ. 29 dicembre 2021).

Alla data del **15 novembre 2022**, solo 475 imprese hanno presentato istanza di composizione negoziata, un numero considerato da Unioncamere ben al di sotto delle aspettative ma dovuto alla novità del prodotto, allo scarso numero di esperti a disposizione e alle difficoltà di reperire la documentazione di natura fiscale da allegare alla domanda (Osservatorio nazionale Unioncamere 15 novembre 2022).

Il decreto dirigenziale emesso dal ministero della giustizia in particolare **contiene**:

- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online (sezione I);
- check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza (sezione II);
- protocollo di conduzione della composizione negoziata (sezione III);
- le regole per la formazione degli esperti (sezione IV);
- la piattaforma telematica nazionale (sezione V).

Sono poi previsti tre **allegati**: l'allegato 1 relativo alla formulazione delle proposte alle parti interessate; l'allegato 2 relativo alla istanza online; l'allegato 3 sulla dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.


418

NATURA DELLA PROCEDURA Questo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà viene definito è **negoziale** e stragiudiziale.

La dottrina **esclude** che esso abbia natura di procedura **concorsuale** in quanto non ne presenta gli elementi caratteristici e indispensabili: manca una qualsiasi forma di interlocuzione con l'autorità pubblica, con finalità protettive nella fase iniziale e di controllo in quella finale; non c'è inoltre il coinvolgimento formale di tutti i creditori né una qualche forma di pubblicità della procedura (Ambrosini; Lamanna).

SCHEMA DELLA PROCEDURA

Ecco come si sviluppa la fase iniziale della procedura.



A. Imprese interessate alla procedura

QUALI SONO LE IMPRESE INTERESSATE Possono accedere alla procedura di composizione negoziata:

- l'**imprenditore** commerciale e agricolo (nuovo art. 12 c. 1 CCI);
- il **gruppo** di imprese (nuovo art. 25 c. 1 CCI), secondo la disciplina particolare esaminata al n. 883 e s.;

— l'**impresa commerciale sotto-soglia**, secondo la disciplina particolare esaminata al n. 930 e s.

➤ **Precisazioni 1**) Non possono invece accedere alla procedura di composizione negoziata i soggetti che svolgono un'**attività professionale** (Lamanna).

2) Alla data del **15 novembre 2022**, su 475 aziende che hanno presentato istanza di composizione negoziata, 45 imprese appartengono a holding e 38 sono imprese sotto-soglia (Osservatorio nazionale Unioncamere 15 novembre 2022).

428

Anche se la legge sembra riferirsi a qualunque imprenditore si ritiene che l'accesso alla procedura riguardi (Lamanna):

a) solo gli imprenditori **iscritti nel registro delle imprese**. Si desume questa conclusione dalla norma che prevede che alla piattaforma telematica nazionale possano accedere solo gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA (nuovo art. 13 c. 1 CCI) e da quella che stabilisce che l'istanza di nomina dell'esperto, con cui inizia il procedimento, è presentata tramite la piattaforma telematica (nuovo art. 17 c. 1 CCI). Si deve quindi escludere l'accesso alla composizione negoziata alle società di fatto, che non sono iscritte, per definizione, nel registro delle imprese;

b) i soli imprenditori che **non** abbiano già **cessato la propria attività d'impresa**, dal momento che si richiede tra i presupposti oggettivi la «ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa».

Si possono invece ammettere la società in stato di **liquidazione**: la composizione negoziata può infatti essere utilizzata per perseguire il risanamento attraverso il trasferimento dell'azienda o di suoi rami, evento che può realizzarsi anche nel corso di una fase liquidativa.

Se la società decide sciogliersi e quindi cessare la vita societaria, in astratto, si potrebbe sostenere che lo stato di liquidazione non impedisca l'accesso alla composizione negoziata, in primo luogo perché tale stato è revocabile, in secondo luogo in quanto la normativa ammette che l'esperto possa operare il risanamento aziendale anche dismettendo i cespiti attivi o utilizzando il trasferimento d'azienda o di suoi rami. La giurisprudenza però precisa che una società in liquidazione per accedere al procedimento deve dedurre e documentare la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione (Trib. Ferrara 21 marzo 2022).

431

PRESUPPOSTI OGGETTIVI La composizione negoziata della crisi, non integrando una vera e propria procedura concorsuale, **non** prevede alcun **vaglio di ammissibilità** da parte dell'autorità giudiziaria. Nondimeno, la legge definisce le **condizioni di accesso** alla composizione negoziata individuando due presupposti oggettivi (nuovo art. 12 c. 1 CCI). Questo vuol dire che il tribunale, ogni volta che è chiamato a pronunciarsi (ad esempio, ciò avviene in caso di richiesta di conferma delle misure protettive) non può prescindere da una previa deliberazione in merito alla sussistenza delle condizioni di accesso (Trib. Siracusa 14 settembre 2022).

432

Squilibrio patrimoniale o economico Il primo presupposto per accedere alla composizione negoziata riguarda la situazione del debitore che deve trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario **che rendono** probabile la crisi o l'insolvenza.

Per **probabilità d'insolvenza** si deve intendere il «rischio di una futura insolvenza», in chiave quindi prospettica, che è incompatibile con una insolvenza attuale, anche se non accertata (Trib. Siracusa 14 settembre 2022). Al contrario, invece, si è recentemente ritenuto che ad essere incompatibile con la composizione negoziata non è lo stato di liquidazione societaria in sé e per sé considerato, quanto la sussistenza di un'insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato (Trib. Bologna 8 novembre 2022).

Secondo la **dottrina**, le uniche situazioni ammesse dovrebbero essere la crisi, intesa come stadio meno grave dell'insolvenza (ossia, probabilità di insolvenza), e la pre-crisi intesa come stadio meno grave della crisi (ossia, probabilità di crisi), anche se il decreto dirigenziale (D.Dirig. 28 settembre 2021) propone la tesi favorevole all'accesso dell'impresa insolvente alla composizione negoziata. Ciò in quanto esso ha voluto semplicemente rafforzare la possibilità di consentire l'accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che sarebbe rimasto sullo sfondo se l'accesso alla composizione negoziata fosse stato impedito alle imprese insolventi (Lamanna).

433

Risanamento dell'azienda Il secondo presupposto riguarda la situazione aziendale, dalla quale deve risultare **ragionevolmente perseguibile** il risanamento dell'impresa. Tale presupposto è valutato solo successivamente alla presentazione dell'istanza, dall'esperto una volta nominato ed accettato l'incarico. Non si tratta quindi di un requisito ostativo alla mera

presentazione dell'istanza ma alla perseguibilità della stessa e/o all'inizio delle trattative (in tal senso, Lamanna).

Presupposti oggettivi specifici sono richiesti per il gruppo d'impresе (v. n. 883) e per l'impresa sotto-soglia (v. n. 930).

Il decreto dirigenziale prevede un **test** di ragionevole perseguibilità del risanamento finalizzato a consentire una valutazione preliminare della sua complessità (sezione I, D.Dirig. 28 settembre 2021) che approfondiamo al n. 573 e s.

LIMITI DI ACCESSO L'**istanza per accedere** alla composizione negoziata **non può** essere presentata dall'imprenditore in **pendenza** del procedimento introdotto con ricorso (ai sensi dell'art. 40 CCI) anche nelle seguenti ipotesi (nuovo art. 25 quinquies primo periodo CCI):

- richiesta di concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva (di cui all'art. 44 c. 1 lett. a CCI);
- richiesta di misure protettive nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione (ai sensi dell'art. 54 c. 3 CCI);
- richiesta di concordato minore (ai sensi dell'art. 74 CCI).

L'istanza **non può** essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei 4 mesi precedenti l'istanza medesima, abbia **rinunciato** alle domande sopra indicate (nuovo art. 25 quinquies secondo periodo CCI).

► **Precisazioni 1)** Si tratta di una norma con **finalità** antiabusiva introdotta per sventare l'accesso abusivo alla composizione negoziata in situazioni di crisi per le quali siano già stati attivati strumenti o procedure di risoluzione della crisi o dell'insolvenza (Lamanna).

2) Non hanno **efficacia preclusiva** rispetto all'avvio della composizione negoziata, per esclusione implicita, quelle finalizzate (Lamanna):

- all'apertura della liquidazione giudiziale;
 - all'accertamento dello stato d'insolvenza instaurate su impulso di terzi (creditori, PM, organi di controllo).
- Tuttavia, la composizione negoziata impedisce la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale o dell'accertamento dell'insolvenza.

B. Esperto indipendente

L'esperto ha il **compito di agevolare** le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. Lo **scopo** è aiutare le parti interessate a individuare una soluzione per lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa (nuovo art. 12 c. 2 CCI).

Si tratta in sostanza di un «**facilitatore**», ossia di un soggetto capace di mediare tra interessi, spesso contrapposti.

Egli è **terzo rispetto a tutte le parti**, imprenditore compreso. Non assiste, né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Coadiuvando le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna (sezione III, punto 8.2 D.Dirig. 28 settembre 2021).

Deve avere capacità e conoscenza della disciplina, attestato dall'**iscrizione in un elenco** di esperti.

◻ Egli conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull'esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte (così si esprime la relazione illustrativa al DL 118/2021).

a. Requisiti dell'esperto

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI Presso la CCIAA di ogni capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti (nuovo art. 13 c. 3 CCI) nel quale possono essere inseriti i professionisti in possesso dei requisiti approfonditi nei paragrafi seguenti.

Da questo elenco devono essere scelti gli esperti per la composizione negoziata della crisi.

Il Cndceec ha approvato il **regolamento** sulle modalità di **formazione, tenuta e aggiornamento dei dati** raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle CCIAA per la formazione dell'elenco (Cndceec Regolamento 27 ottobre 2021).

443

Condizioni per iscriversi La tabella indica le categorie di soggetti che possono iscriversi all'elenco degli esperti indipendenti.

CATEGORIA	REQUISITI	
	Iscrizione o esperienze professionali (nuovo art. 13 c. 3 CCI)	Formazione (nuovo art. 13 c. 4 CCI)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	a) iscrizione da almeno 5 anni al relativo albo b) che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa (v. n. 445 e s.)	possesso di una specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale (v. n. 450)
Avvocati	a) iscrizione da almeno 5 anni al relativo albo b) che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa (v. n. 445 e s.)	
Consulenti del lavoro	a) iscrizione da almeno 5 anni al relativo albo b) che documentano di aver concorso in almeno 3 casi: – alla conclusione di accordi di ristrutturazione omologati o di accordi sottostanti piani attestati – alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati	
Professionisti non iscritti agli albi professionali	se documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati nei confronti delle quali non sia stata poi pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato d'insolvenza	

445

Requisito delle precedenti esperienze Il ministero della giustizia ha chiarito che gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa sono i seguenti (Min. Giust. circ. 29 dicembre 2021):

- 1) **commissario** giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- 2) **attestatore** (ai sensi degli artt. 67 c. 3 lett. d, 161 c. 3, 182-bis c. 1 e 186-bis L.Fall.);
- 3) **gestore della crisi** incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola (ai sensi dell'art. 7 L. 3/2012);
- 4) **advisor**, anche legale:
 - con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di **piani di risanamento attestati**, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
 - con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle **problematiche fiscali** per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
 - con incarico **in ambito giuslavoristico**, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
 - che esercita attività di **amministrazione, direzione e controllo** in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

SEZIONE 2

Accordi di ristrutturazione dei debiti

SOMMARIO

A. Presupposti comuni	2550	D. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.....	2675
B. Accordi di ristrutturazione ordinari	2565	E. Transazione su crediti tributari e contributivi	2730
C. Accordi di ristrutturazione agevolati	2660		

L'imprenditore anche non commerciale (ma non minore) che si trovi in stato di crisi o insolvenza può concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti **con i creditori** che rappresentano una percentuale significativa del totale dei crediti.


Per i creditori che non aderiscono è prevista invece di regola il pagamento integrale.

Gli accordi, completi di un piano economico-finanziario, di un'ampia documentazione e dell'attestazione di un professionista sono soggetti ad **omologazione** da parte del tribunale secondo le regole della procedura unitaria di accesso.

Il debitore può concludere, insieme all'accordo, anche una **transazione fiscale e contributiva** seguendo le regole particolari esaminate al n. 2730 e s.

Il codice detta una **disciplina** generale di tali accordi (artt. 57-59 CCI) e prevede due figure particolari: gli accordi di ristrutturazione **agevolati** (art. 60 CCI) e quelli ad **efficacia estesa** (art. 61 CCI).

TRE TIPI DI ACCORDO Lo **schema** riassume le caratteristiche dei tipi di accordo previsti dal codice.



2530


2540

A. Presupposti comuni

- 2550 CHI PUÒ CONCLUDERE L'ACCORDO** (art. 57 c. 1 CCI) L'imprenditore anche non commerciale può concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti. L'imprenditore non può però essere un imprenditore minore (o sotto-soglia) commerciale o meno: questi non può accedere agli accordi di ristrutturazione, ma al concordato minore.
- 2555** Vi sono delle condizioni che **impediscono** di accedere alla procedura (Lamanna):
- il fatto che l'imprenditore sia già sottoposto a concordato preventivo, a liquidazione giudiziale, ad una LCA o ad amministrazione straordinaria;
 - il fatto che l'imprenditore sia cancellato dal registro delle imprese: se questi presenta domanda di omologazione degli accordi essa è inammissibile (art. 33 c. 4 CCI).
- 2560 PRESUPPOSTO OGGETTIVO** Il presupposto oggettivo per stipulare l'accordo è che l'imprenditore versi in uno stato di crisi o di insolvenza.

B. Accordi di ristrutturazione ordinari

2565



CREDITORI CON CUI SI CONCLUDE L'ACCORDO Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 c. 1 CCI modif. dal D.Lgs. 83/2022):

- sono conclusi con i creditori che rappresentino **almeno il 60%** dei crediti;
- sono soggetti ad **omologazione** (ai sensi dell'art. 48 CCI).

2570

CONTENUTO DEGLI ACCORDI Gli accordi devono **contenere** l'indicazione degli elementi del **piano** economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione (art. 57 c. 2 primo periodo CCI).

2575

Il **piano** deve essere redatto secondo le **modalità** indicate per il piano di risanamento attestato esaminate al n. 2465 e s. (art. 56 CCI richiamato dall'art. 57 c. 2 secondo periodo CCI).

Gli accordi devono essere **idonei ad assicurare** il pagamento integrale dei **creditori estranei** nei seguenti termini (art. 57 c. 3 CCI):

2578

- a) entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Al piano devono essere allegati (art. 57 c. 2 terzo periodo CCI modif. dal D.Lgs. 147/2020 richiama i documenti indicati all'art. 39 c. 1 e 3 CCI):

- i documenti elencati nella tabella al n. 1565 (corrispondenti a quanto prevede l'art. 39 c. 1 CCI);
- se la domanda del debitore è finalizzata alla concessione del termine: la documentazione ridotta indicata al n. 1600 (ai sensi dell'art. 39 c. 3 CCI). Alla scadenza del termine si deve invece provvedere al deposito della documentazione completa.

2585

ATTESTAZIONE Un **professionista indipendente** deve attestare (art. 57 c. 4 primo periodo CCI modif. dal D.Lgs. 83/2022):

- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano. Il recente decreto legislativo di modifica del CCI ha eliminato il riferimento alla fattibilità «economica» lasciando solo la parola «fattibilità».

L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad **assicurare l'integrale pagamento** dei creditori estranei nel rispetto dei **termini** precisati sopra al n. 2578 (art. 57 c. 4 secondo periodo CCI).

2590

Il decreto correttivo ha eliminato il riferimento alla fattibilità «giuridica» in quanto le valutazioni sulla fattibilità giuridica devono essere rimesse al tribunale.

Se il debitore propone la **transazione fiscale e contributiva** l'attestazione del professionista indipendente ha un contenuto ulteriore approfondito al n. 2730 e s.

PROCEDIMENTO DI ACCESSO ALLA PROCEDURA Per le regole applicabili alla domanda di accesso al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione (giurisdizione, competenza e formalità) si rinvia alle norme esaminate al n. 1525 e s.

Si segnala la previsione della nomina obbligatoria del **commissario giudiziale** nel caso in cui siano state presentate istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 44 c. 4 CCI).

2595

Questa previsione è posta nell'interesse dei creditori per assicurare che il debitore non ricorra alla procedura in modo abusivo o strumentale rispetto alla situazione di crisi dell'impresa (come precisato dalla Relaz. al CCI).

Una volta pronunciata la sentenza di omologazione le parti (debitore e creditori) possono proporre **opposizione all'omologazione** nei termini e secondo le regole uniformi esaminate al n. 1855 e s.

2603

Per le **misure cautelari o protettive** che possono essere richieste nel corso del procedimento e anche durante le trattative e prima del deposito della domanda di omologazione si rinvia alla disciplina uniforme esaminata al n. 2060 e s.

MODIFICHE DEGLI ACCORDI O DEL PIANO Se **prima dell'omologazione** intervengono modifiche sostanziali relative (art. 58 c. 1 primo periodo CCI):

- a) al **piano**, il debitore deve:

2610

- chiedere al professionista di rinnovare la sua attestazione;
 - chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi;
- b) agli **accordi**, deve essere rinnovata l'attestazione.

In mancanza di una definizione, sono «sostanziali» quelle modifiche tali da non essere coperte dalla precedente attestazione e da richiederne quindi una nuova. Al giudice di merito è rimesso l'apprezzamento circa la natura sostanziale o meno delle modifiche.

Una parte della **dottrina** ritiene tuttavia che non sia necessario un aggiornamento del piano ed una nuova attestazione quando il piano stesso prevede alternativamente (Quattrocchio, Ranalli):

- dei meccanismi automatici di aggiustamento e di salvaguardia tesi a neutralizzare gli effetti del mancato avveramento di assunzioni ipotetiche;
- il mancato raggiungimento di obiettivi intermedi prestabiliti;
- un best case e un worst case, ai quali corrispondano diverse misure, o tempi o più modalità di soddisfacimento dei creditori, con un conseguente allineamento della proposta all'ipotesi minima.

2615

Se **dopo l'omologazione** si rendono necessarie modifiche sostanziali del **piano**, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista attestatore, il rinnovo dell'attestazione (art. 58 c. 2 primo periodo CCI).

In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono **pubblicati** nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato **avviso** ai creditori a mezzo lettera raccomandata o PEC (art. 58 c. 2 secondo periodo CCI).

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa **opposizione** avanti al tribunale, nelle forme della opposizione all'omologa (art. 58 c. 2 terzo periodo CCI richiama l'art. 48 CCI).

Dal momento che l'accordo è già omologato, l'opposizione ha come oggetto la nuova omologazione; dato il rinvio alla norma che regola l'opposizione all'omologa si deve concludere per la necessità di una **nuova omologa**. Tale norma prevede infatti che il tribunale, decorsi 30 giorni per proporre opposizioni, decide su di esse stesse provvedendo all'omologa con sentenza. Una decisione è dunque sempre necessaria ai fini dell'omologa (anche eventualmente per negarla), una volta decorsi i 30 giorni per proporre opposizione (Lamanna).

2620

EFFETTI DEGLI ACCORDI Di seguito approfondiamo gli effetti degli accordi, i primi (esenzione dagli obblighi in caso di perdite) sono automatici per effetto del deposito della domanda, altri (esenzione da revocatoria) possono invece prodursi solo in caso di successiva soggezione del debitore a liquidazione giudiziale.

2625

Esenzione dagli obblighi in caso di perdite di capitale **Dalla data** del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione (ordinari, agevolati o a efficacia estesa) oppure della richiesta di misure cautelari e protettive (ai sensi dell'art. 54 CCI) relative a una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione **non si applicano** a s.p.a. e s.r.l. gli obblighi dettati dal codice civile in presenza di perdite superiori al terzo del capitale (art. 64 c. 1 CCI esclude l'applicazione degli artt. 2446 c. 2 e 3, 2447, 2482 bis c. 4, 5 e 6 e 2482 ter c.c.).

Più precisamente **non si applicano** i seguenti obblighi:

1) primo obbligo: quando la perdita è **superiore al terzo e non intacca il capitale minimo** (ai sensi dell'art. 2446 c.c. per le s.p.a. e art. 2482 bis c.c. per le s.r.l.) l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per informare i soci sulla situazione patrimoniale della società. L'assemblea può adottare i provvedimenti opportuni, se però, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, si deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, l'organo amministrativo o di controllo deve chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio e il tribunale provvede con un decreto soggetto a reclamo e a iscrizione nel registro delle imprese;

2) secondo obbligo: quando le **perdite sono superiori al terzo e intaccano anche il capitale legale minimo** (ai sensi dell'art. 2447 c.c. per s.p.a. e art. 2482 ter c.c. per le s.r.l.), l'assemblea dei soci (che l'organo amministrativo deve senza indugio convocare) deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite e il successivo aumento almeno fino al minimo di legge, oppure, in alternativa, la trasformazione.

SEZIONE 6

Concordato preventivo

SOMMARIO

I. Presupposti.....	4430	F. Finanziamenti	5140
II. Tipi di concordato	4460	G. Pagamento dei crediti pregressi	5230
III. Piano di concordato	4505	XI. Provvedimenti immediati	5290
IV. Relazione di un professionista.....	4524	XII. Voto nel concordato preventivo.....	5365
V. Trattamento dei crediti tributari e contributivi.....	4720	XIII. Maggioranza per l'approvazione del concordato.....	5420
VI. Proposta di concordato	4810	XIV. Omologazione del concordato preventivo	5500
VII. Offerte concorrenti	4840	XV. Esecuzione del concordato	5570
VIII. Commissario giudiziale	4880	A. Regole generali	5580
IX. Procedimento di accesso	4920	B. In caso di liquidazione dei beni ..	5600
X. Effetti della domanda di concordato	4940	C. In caso di trasformazione, fusione o scissione	5650
A. Attività del debitore.....	4950	D. Inadempiimenti od omissioni ...	5675
B. Effetti per i creditori.....	4975	XVI. Quadri di ristrutturazione preventiva delle società	5750
C. Effetti sulla società	4980		
D. Contratti pendenti	4991		
E. Crediti prededucibili.....	5130		

L'imprenditore che versi in uno stato di **crisi o insolvenza** può chiedere l'accesso al concordato preventivo.

Si tratta di una procedura concorsuale a carattere volontario nella quale il debitore formula una **proposta** ai creditori, accompagnata da un **piano** che abbia concrete possibilità di realizzazione, con cui propone di soddisfare i crediti con le forme, le modalità e le tempistiche in essa indicate.

Il concordato può essere di **due tipi**: in continuità o liquidatorio.

È mantenuta la possibilità di depositare la domanda di concordato con **riserva** della presentazione entro un termine successivo, della proposta e del piano e della documentazione completa.

Il debitore in generale è libero di scegliere le modalità di soddisfacimento dei **creditori**; può prevedere una loro suddivisione in classi. In presenza di determinate categorie di creditori, tale suddivisione è obbligatoria.

La proposta è prima soggetta a un controllo preventivo del tribunale (ammissione), poi viene sottoposta alla **votazione** dei creditori attraverso modalità telematiche. Non è più prevista l'adunanza dei creditori.

In caso di **approvazione**, la proposta è rimessa a un ulteriore controllo da parte del tribunale (omologazione).

Dalla presentazione della domanda e fino all'omologazione, il debitore conserva l'**amministrazione** dei beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, mentre le operazioni straordinarie sono ammesse solo se autorizzate dal giudice delegato. Nel concordato in continuità i contratti pendenti proseguono, salva la possibile richiesta di sospensione o scioglimento.

Dopo l'omologazione la proposta diventa vincolante per tutti i creditori, i quali devono essere soddisfatti in conformità a quanto previsto nella proposta. Il debitore si libera di ogni debito pregresso mediante l'esecuzione degli obblighi concordatari. Il commissario giudiziale vigila sull'adempimento del piano e riferisce al tribunale ogni fatto che possa pregiudicare i creditori.

4405

FINALITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO Con il concordato preventivo il debitore **realizza** il soddisfacimento dei creditori **mediante** la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio (art. 84 c. 1 CCI).

La **finalità della procedura** è dunque quella di soddisfare i creditori. La dottrina precisa che questa finalità può concorrere con altri interessi (come quello alla conservazione dei complessi produttivi o al mantenimento dei rapporti di lavoro) ma che in caso di contrasto l'interesse prevalente da perseguire è quello dei creditori, che sono i soli che possono decidere se accettare o meno la proposta. Ciò è confermato dal fatto che il codice favorisce la prosecuzione dell'attività di impresa nei limiti in cui sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 87 CCI).

Non è più decisivo cosa si offre ai creditori, ma **come** si ritiene di onorare quell'offerta.

Nel concordato il «**miglior**» **soddisfacimento** dei creditori rispetto a quello che troverebbero nella liquidazione giudiziale diventa un riferimento costante e oggetto di un giudizio di convenienza: il concordato deve essere «più conveniente», al punto che il tribunale può sanzionarne l'eventuale mancanza dichiarando inammissibile la proposta.

Così in caso di domanda di accesso al concordato con continuità aziendale, il piano deve indicare le ragioni per le quali la continuità è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 87 c. 1 lett. f CCI) e anche il professionista indipendente nella sua relazione deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 87 c. 3 CCI).

4410

MODALITÀ DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI Le modalità mediante le quali il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto a quello che troverebbero nella liquidazione giudiziale può essere realizzato sono in particolare:

- 1) la continuità aziendale;
- 2) la liquidazione del patrimonio;
- 3) l'attribuzione delle attività ad un assuntore (con la precisazione che possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate);
- 4) o qualsiasi altra forma.

Le prime tre **modalità** sono dunque semplicemente esemplificative, mentre la quarta opera come valvola di apertura, lasciando indeterminate le altre possibili forme e modalità per realizzare il soddisfacimento dei creditori (Lamanna).

4420

DISCIPLINA La procedura di concordato preventivo è disciplinata tra gli strumenti di regolazione della crisi, ad essa il codice dedica il capo III del titolo IV (artt. 80-120 quinquies CCI).

Questa normativa è stata oggetto di numerose e importanti **modifiche** da parte dal secondo recente decreto legislativo di modifica del CCI (D.Lgs. 83/2022), come meglio specificato alla **tabella** al paragrafo che segue.

Per l'**accesso** alla procedura invece si applica la disciplina del modello unitario (artt. 44-48 CCI, modif. dal D.Lgs. 83/2022).

Sono poi applicabili al concordato preventivo alcune norme generali dettate in tema di impugnazioni, di sospensione, revoca, di misure cautelari e protettive, di esecuzione, di assegnazione e trattazione delle procedure (artt. 51-55 CCI).

Alcune norme particolari sono dettate per il concordato in caso di **gruppo** di imprese (v. n. 8435 e s.).

Esiste poi un concordato minore (esaminato al n. 3320 e s.) per le imprese minori (o sottosoglia).

Si applica la legge fallimentare alla **domanda** di concordato preventivo **presentata** dopo il 15 luglio 2022 **in pendenza di** procedura per la dichiarazione di **fallimento** promossa in vigenza della legge fallimentare, in quanto volta a regolare la medesima situazione di crisi o di insolvenza (Trib. Mantova 6 settembre 2022, Trib. Trento 17 agosto 2022, Trib. Udine 21 luglio 2022, Trib. Verona 27 luglio 2022).

4421

La **tabella** elenca gli articoli del capo III dedicato al concordato e specifica quali norme sono state sostituite, quali modificate e quali lasciate immutate dallo **secondo decreto correttivo** del CCI (D.Lgs. 83/2022).

N.B. Nella trattazione che segue indichiamo come «**nuovo art.**» la norma che il decreto ha sostituito o introdotto *ex novo*, negli altri casi specifichiamo invece che la norma è stata modificata.

Articolo del CCI	Cosa prevede il D.Lgs. 83/2022	Rubrica dell'articolo (in grassetto quelle modificate o di nuova introduzione)	Articolo del D.Lgs. 83/2022 che modifica/ sostituisce/ introduce l'articolo del CCI	Rinvio
art. 84 CCI	sostituito	Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano	art. 19 c. 2 D.Lgs. 83/2022	4430 e s.
art. 85 CCI	sostituito	Suddivisione dei creditori in classi	art. 19 c. 3 D.Lgs. 83/2022	4511 e s.
art. 86 CCI	sostituito	<i>Moratoria nel concordato in continuità</i>	art. 19 c. 4 D.Lgs. 83/2022	4520
art. 87 CCI	sostituito	Contenuto del piano di concordato	art. 19 c. 5 D.Lgs. 83/2022	4505 e s.
art. 88 CCI	modificato	<i>Trattamento dei crediti tributari e contributivi</i>	art. 19 c. 6 D.Lgs. 83/2022	4720 e s.
art. 90 c. 4 e 5 CCI	modificato	<i>Proposte concorrenti</i>	art. 19 c. 7 D.Lgs. 83/2022	4832
art. 92 c. 2 e 3 CCI	modificato	<i>Commissario giudiziale</i>	art. 20 c. 1 D.Lgs. 83/2022	4883 e s.
art. 94 bis CCI	nuova introduzione	Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale	art. 21 c. 1 D.Lgs. 83/2022	5065
art. 100 c. 1 CCI	modificato	<i>Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi</i>	art. 21 c. 2 D.Lgs. 83/2022	5248
art. 104 c. 2 CCI	modificato	<i>Convocazione dei creditori</i>	art. 22 c. 1 D.Lgs. 83/2022	5297
art. 106 c. 2 e 3 CCI	modificato	<i>Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura</i>	art. 22 c. 2 D.Lgs. 83/2022	5343 e s.
art. 109 CCI	sostituito	<i>Maggioranza per l'approvazione del concordato</i>	art. 23 D.Lgs. 83/2022	5420 e s.
art. 112 CCI	sostituito	<i>Giudizio di omologazione</i>	art. 24 c. 1 D.Lgs. 83/2022	5500 e s.
art. 113 c. 2 CCI	modificato	<i>Chiusura della procedura</i>	art. 24 c. 2 D.Lgs. 83/2022	5530
art. 114 c. 2 e 6 CCI	modificato	<i>Cessioni dei beni</i>	art. 24 c. 3 D.Lgs. 83/2022	5604 e 5623
art. 116 c. 5 CCI	modificato	<i>Trasformazione, fusione o scissione</i>	art. 24 c. 4 D.Lgs. 83/2022	5663
art. 118 c. 1 CCI	modificato	<i>Esecuzione del concordato</i>	art. 24 c. 5 D.Lgs. 83/2022	5585
art. 120 bis CCI	nuova introduzione	Accesso	art. 25 c. 1 D.Lgs. 83/2022	5750 e s.
art. 120 ter CCI	nuova introduzione	Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari	art. 25 c. 1 D.Lgs. 83/2022	5765 e s.
art. 120 quater CCI	nuova introduzione	Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci	art. 25 c. 1 D.Lgs. 83/2022	5772 e s.
art. 120 quinquies CCI	nuova introduzione	Esecuzione	art. 25 c. 1 D.Lgs. 83/2022	5779 e s.

I. Presupposti generali

4430 CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA Solo il **debitore** è legittimato a presentare domanda di accesso al concordato preventivo (art. 37 CCI modif. D.Lgs. 83/2022), non sono legittimati soggetti diversi, come i creditori o il PM.

Il debitore per proporre il concordato deve essere soggetto a liquidazione giudiziale (il nuovo art. 84 CCI richiama i requisiti previsti dall'art. 121 CCI): si deve dunque trattare di un imprenditore commerciale (come desumibile dagli artt. 2082 e 2195 c.c.).

Sono invece **esclusi** dal concordato:

- l'impresa minore (ai sensi dell'art. 2 lett. d CCI), ossia l'impresa sotto-soglia;
- il socio illimitatamente responsabile, il quale non è assoggettabile a concordato insieme alla società;
- lo Stato o gli enti pubblici.

È in ogni caso **fatta salva** la possibilità di ammettere alla procedura di concordato preventivo, se la legge non dispone diversamente, anche le imprese assoggettabili esclusivamente a LCA (nuovo art. 84 c. 1 terzo periodo CCI fa salvo «il disposto dell'art. 296»).

4435 Non può inoltre accedere al concordato l'imprenditore:

- già sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale o ad una procedura di amministrazione straordinaria;
- la cui attività d'impresa è cessata (anche per morte) o che sia stato cancellato dal registro delle imprese, a pena di inammissibilità (art. 33 c. 4 CCI).

Altri requisiti aggiuntivi si richiedono a seconda della tipologia di concordato preventivo proposta.

Nel concordato preventivo **non è invece richiamato** il requisito negativo previsto per la liquidazione giudiziale (all'art. 49 c. 5 CCI) secondo il quale non si apre la procedura l'indebitamento scaduto è complessivamente inferiore a 30.000 euro.

4440 PRESUPPOSTO OGGETTIVO L'imprenditore per proporre il concordato deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza (nuovo art. 84 c. 1 CCI).

Il presupposto oggettivo è duplice, e deve sussistere in via alternativa: o la manifestazione di uno stato di insolvenza o la sussistenza di uno stato di crisi (da intendersi, alla stregua dell'art. 2 c. 1 lett. a CCI).

Per la definizione di crisi e insolvenza, si rinvia alla parte generale: v. n. 125 e s.

II. Tipi di concordato

4460 Il debitore può scegliere tra **due tipi** di concordato, che approfondiamo poi di seguito:

- quello in **continuità**, che può essere continuità diretta o indiretta;
- quello con liquidazione del patrimonio o **liquidatorio**.

Il principale **criterio distintivo** è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per soddisfare i creditori: è in continuità aziendale il concordato che trae tali risorse in misura rilevante dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale; è liquidatorio quello che le ricava dalla liquidazione del patrimonio.

4465 CONCORDATO IN CONTINUITÀ La continuità aziendale **tutela** l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro (nuovo art. 84 c. 2 CCI).

La **continuità aziendale** diventa quindi solo un mezzo per realizzare il soddisfacimento dei creditori, essendo una modalità attraverso la quale se ne tutela l'interesse pur nel momento stesso in cui tende a preservare i posti di lavoro, ma compatibilmente con la finalità principale del soddisfacimento dei creditori, rispetto alla quale gioca dunque un ruolo meramente ancillare. L'interesse dei creditori diventa la ragione stessa della continuità (Rordorf).

La continuità aziendale può essere di due tipi (nuovo art. 84 c. 2 secondo periodo CCI):

- a) **diretta**, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato;
- b) **indiretta**, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. Benché la norma in esame non lo preveda espressamente, il soggetto diverso dal debitore potrà essere anche un assunto (Lamanna).

► **Precisazioni 1** L'elenco dei titoli in forza del quale può configurarsi il concordato in continuità indiretta si considera esemplificativo e non tassativo. Si potrebbero quindi ipotizzare anche altri titoli, come ad esempio un comodato.

2) Sembra potersi considerare funzionale alla presentazione del ricorso anche un **affitto senza** una proposta o un obbligo di **acquisto dell'azienda** (Lamanna).

Nel concordato in continuità aziendale i **creditori** vengono **soddisfatti** in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta (nuovo art. 84 c. 3 primo periodo CCI).

La **proposta** di concordato prevede **per ciascun creditore** un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella **prosecuzione o rinnovazione** di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (nuovo art. 84 c. 3 secondo periodo CCI).

CONCORDATO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Nel concordato con liquidazione del patrimonio la **proposta** prevede un **apporto di risorse esterne** che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo (nuovo art. 84 c. 4 primo periodo CCI).

Le **risorse esterne** possono essere **distribuite** derogando alle norme del codice civile relative alla responsabilità patrimoniale (ai sensi dell'art. 2740 c.c.) o al concorso di creditori e cause di prelazione (ai sensi dell'art. 2741 c.c.), purché sia rispettato il requisito del 20% (nuovo art. 84 c. 4 secondo periodo CCI).

Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali (nuovo art. 84 c. 4 terzo periodo CCI).

Quando il piano prevede la **liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda** e l'offerente non è già individuato, il tribunale **nomina un liquidatore** che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza (nuovo art. 84 c. 8 primo periodo CCI).

Si applicano le norme in tema di vendita forzata (nuovo art. 84 c. 8 secondo periodo CCI richiama gli artt. da 2919 a 2929 c.c.).

Quando il piano prevede **l'offerta da parte di un soggetto individuato**, avente a oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità per acquisire offerte concorrenti (nuovo art. 84 c. 9 CCI richiama l'art. 91 c. 1 CCI).

TRATTAMENTO DEI CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO O IPO-TECA I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché **in misura non inferiore** a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, **al netto** del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, **attestato** da professionista indipendente (nuovo art. 84 c. 5 primo periodo CCI).

La quota residua del credito è trattata come credito chirografario (nuovo art. 84 c. 5 secondo periodo CCI).

4467

4470

4476

4480

4485

4490

4492 Nel concordato in **continuità aziendale** il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i **crediti inseriti in una classe** ricevano complessivamente un **trattamento** almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (nuovo art. 84 c. 6 CCI).

4494 Come precisa il dossier sulle modifiche al CCI in attuazione della Dir. UE 2019/1023:

- il **valore di liquidazione** dell'impresa è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, e cioè secondo la regola della **priorità assoluta** (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore);
- il **valore ricavato dalla prosecuzione** dell'attività (c.d. plusvalore da continuità) può essere distribuito osservando il criterio della **priorità relativa**, secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore.

Viene quindi recepita, per il concordato in continuità aziendale, la regola della priorità relativa (RPR), al fine di dare attuazione all'art. 11 par. 1 lett. c Dir. UE 2019/1023.

4499 TUTELA DEI LAVORATORI Nel concordato in **continuità** aziendale una norma è dettata per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato (di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.).

Tali crediti, assistiti dal privilegio, sono soddisfatti, nel rispetto della **graduazione** delle cause legittime di prelazione, sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione (nuovo art. 84 c. 7 primo periodo CCI).

La proposta e il piano assicurano altresì che tali somme siano dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore **non ha versato** regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (nuovo art. 84 c. 7 secondo periodo CCI che richiama quanto previsto dall'art. 2116 c. 1 c.c.).

La norma tutela i lavoratori, in attuazione della Direttiva UE (art. 13 Dir. UE 2019/1023) e della generale **clausola di non regresso** di matrice europea, secondo la quale ogni intervento normativo che incide sui diritti dei **lavoratori** non può determinare una riduzione delle garanzie e dei diritti già garantiti dal singolo ordinamento nazionale. Si impone quindi di applicare ai lavoratori la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità, facendo altresì salvi i diritti pensionistici maturati dai lavoratori (in attuazione dell'art. 1, par. 6 Dir. UE 2019/1023).

III. Piano di concordato

4505 Il debitore presenta, con la proposta di concordato (nuovo art. 87 c. 1 CCI):

- una serie di **documenti** per i quali si rinvia al n. 1565 e s. (si tratta dei documenti indicati dall'art. 39 CCI);
- un **piano** contenente gli elementi esaminati nella trattazione che segue;
- la **relazione** di un professionista indipendente esaminata al n. 4524 e s.

OMISSIS

Indice per articolo del codice della crisi

articolo CCI	Oggetto	v. n.
1	Ambito di applicazione	103 e s.
2	Definizioni	120 e s.
3	Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa	230 e s.
4	Doveri delle parti	290 e s.
5	Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie	305 e s.
5 bis	Accesso alle informazioni e lista di controllo	327
6	Prededucibilità dei crediti	330
7	Trattazione unitaria delle domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza	360
8	Durata massima delle misure protettive	368
9	Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale	373
10	Comunicazioni telematiche	380
11	Attribuzione della giurisdizione	1410 e s.
	artt. da 12 a 25 relativi alla allerta e alla composizione assistita della crisi soppressi dal D.Lgs. 83/2022	
12	Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa	431 e s.
13	Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto	443 e s.
14	Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati	515 e s.
15	Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori	521
16	Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti	461 e s.
17	Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento	530 e s.
18	Misure protettive	715 e s.
19	Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari	727 e s.
20	Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile	540
21	Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative	619 e s.
22	Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti	640 e s.
23	Conclusione delle trattative	795 e s.
24	Conservazione degli effetti	667
25	Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese	883 e s.
25 bis	Misure premiali	970 e s.
25 ter	Compenso dell'esperto	491 e s.
25 quater	Imprese sotto soglia	930 e s.
25 quinquies	Limiti di accesso alla composizione negoziata	434
25 sexies	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	1065 e s.
25 septies	Disciplina della liquidazione del patrimonio	1135 e s.
25 octies	Segnalazione dell'organo di controllo	1170
25 novies	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati	1175
25 decies	Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari	1210
25 undecies	Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici	1220
26	Giurisdizione italiana	1417 e s.

articolo CCI	Oggetto	v. n.
27	Competenza per materia e per territorio	1440
28	Trasferimento del centro degli interessi principali	1450
29	Incompetenza	1460 e s.
30	Conflitto positivo di competenza	1468 e s.
31	Salvezza degli effetti	1476
32	Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione	1482 e s.
33	Cessazione dell'attività	1500 e s.
34	Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	1510
35	Morte del debitore	1515
36	Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva	1518
37	Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva	1545
38	Iniziativa del PM	1550
39	Obblighi del debitore che chiede l'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza	1565 e s.
40	Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale	1610 e s.
41	Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale	1880 e s.
42	Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo	1903 e s.
43	Rinuncia alla domanda	1670 e s.
44	Concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva	1685 e s.
45	Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini	1745 e s.
46	Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo	1765 e s.
47	Apertura del concordato preventivo	1795 e s.
48	Omologazione	1830 e s.
49	Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	1920 e s.
50	Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale	1950 e s.
51	Impugnazioni	1975 e s.
52	Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi	2025 e s.
53	Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione	2032 e s.
54	Misure cautelari e protettive	2060 e s.
55	Procedimento	2155 e s.
56	Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	2435 e s.
57	Accordi di ristrutturazione dei debiti	2550 e s.
58	Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano	2610 e s.
59	Coobbligati e soci illimitatamente responsabili	2642 e s.
60	Accordi di ristrutturazione agevolati	2660 e s.
61	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	2675 e s.
62	Convenzione di moratoria	2810 e s.
63	Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi	2730 e s.
64	Effetti degli accordi sulla disciplina societaria	2625 e s.
64 bis	Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	2905 e s.
64 ter	Conversione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione in concordato preventivo	2929 e s.
64 quater	Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo	2933

articolo CCI	Oggetto	v. n.
65	Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	2950 e s.
66	Procedure familiari	2985 e s.
67	Procedura di ristrutturazione dei debiti	3020 e s.
68	Presentazione della domanda e attività dell'OCC	3040 e s.
69	Condizioni soggettive ostative	3030
70	Omologazione del piano	3135 e s.
71	Esecuzione del piano	3240
72	Revoca dell'omologazione	3285 e s.
73	Conversione in procedura liquidatoria	3300 e s.
74	Proposta di concordato minore	3325 e s.
75	Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati: – c. 1: allegati – c. 2: crediti privilegiati	– 3395 – 3370
76	Presentazione della domanda e attività dell'OCC	3405 e s.
77	Inammissibilità della domanda di concordato minore	3425
78	Procedimento	3440 e s.
79	Maggioranza per l'approvazione del concordato minore	3520 e s.
80	Omologazione del concordato minore	3565 e s.
81	Esecuzione del concordato minore	3595 e s.
82	Revoca dell'omologazione	3625 e s.
83	Conversione in procedura liquidatoria	3650
84	Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano	4405
85	Suddivisione dei creditori in classi	4430 e s.
86	Moratoria nel concordato in continuità	4520 e s.
87	Contenuto del piano di concordato	4505 e s.
88	Trattamento dei crediti tributari e contributivi	4720 e s.
89	Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	4980 e s.
90	Proposte concorrenti	4820 e s.
91	Offerte concorrenti	4845 e s.
92	Commissario giudiziale	4880 e s.
93	Pubblicità del decreto	4900
94	Effetti della presentazione della domanda di concordato	4950 e s.
94 bis	Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale	5065
95	Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni	5090 e s.
96	Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo	4975
97	Contratti pendenti	4991 e s.
98	Predeuzione nel concordato preventivo	5130
99	Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti	5155 e s.
100	Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi	5235 e s.
101	Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti	5195 e s.
102	Finanziamenti prededucibili dei soci	5205 e s.
103	Scritture contabili	5290
104	Convocazione dei creditori	5295 e s.
105	Operazioni e relazione del commissario	5320 e s.

articolo CCI	Oggetto	v. n.
106	Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura	5340 e s.
107	Voto dei creditori	5365 e s.
108	Ammissione provvisoria dei crediti contestati	5405 e s.
109	Maggioranza per l'approvazione del concordato	5420 e s.
110	Adesioni alla proposta di concordato	5480 e s.
111	Mancata approvazione del concordato	5490
112	Giudizio di omologazione	5500 e s.
113	Chiusura della procedura	5530
114	Cessioni dei beni	5600 e s.
115	Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni	5625 e s.
116	Trasformazione, fusione o scissione	5650 e s.
117	Effetti del concordato per i creditori	5535 e s.
118	Esecuzione del concordato	5580 e s.
119	Risoluzione del concordato	5705 e s.
120	Annullamento del concordato	5725 e s.
120 bis	Accesso	1546
120 ter	Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari	5765 e s.
120 quater	Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci	5772 e s.
120 quinquies	Esecuzione	5779
121	Presupposti della liquidazione giudiziale	5920
122	Poteri del tribunale concorsuale	5981 e s.
123	Poteri del giudice delegato	6021 e s.
124	Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale	6029 e s.
125	Nomina del curatore	6041 e s.
126	Accettazione del curatore	6113 e s.
127	Qualità di pubblico ufficiale	6117
128	Gestione della procedura: – c. 1: competenze del curatore – c. 2: partecipazione del curatore al processo – c. 3: nomina dei difensori e qualità di difensore del curatore	– 6157 e s. – 6189 e s. – 6197 e s.
129	Esercizio delle attribuzioni del curatore	6141 e s.
130	Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore	6213 e s.
131	Deposito delle somme riscosse	6201 e s.
132	Integrazione dei poteri del curatore	6181 e s.
133	Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore	6269 e s.
134	Revoca del curatore	6125 e s.
135	Sostituzione del curatore	6133
136	Responsabilità del curatore: – c. 1: doveri di diligenza – c. 1 e 5: registro informatico – c. 2: accertamento e liquidazione – c. 3: azione di responsabilità – c. 4: rendiconto a seguito di cessazione	– 6289 – 6297 e s. – 7397 – 6293 – 6137
137	Compenso del curatore	6301 e s.
138	Nomina del comitato dei creditori	6329 e s.
139	Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori	6341 e s.
140	Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti	6361 e s.
141	Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori	6401 e s.
142	Beni del debitore	6429 e s.
143	Rapporti processuali	6549 e s.